



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

PARTE I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 2 Valori etici e culturali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza adeguata alle proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

Art. 3 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

PARTE II DISPOSIZIONI PER TUTTE LE SPECIE

Art. 4 Divieto di maltrattamento

1. A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. È vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.



3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
4. È vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. È vietato tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria. .
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla competente Azienda U.S.L. 1 Massa Carrara.
7. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli.
8. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.
9. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
10. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Per il periodo compreso fra il giorno 15 aprile ed il 1 ottobre è vietato tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
11. È vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale.

Art. 5 Divieto di somministrazione alimenti

Nelle aree pubbliche è vietato somministrare alimenti di qualsiasi genere agli animali.

Art. 6 Ricovero coatto

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità
2. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, anche avvalendosi della struttura della competente Azienda U.S.L. 1 Massa Carrara, accertano la violazione e provvedono al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate e accreditate, che possono affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.



Art. 7 Smarrimento

1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale domestico, deve essere fatta tempestiva denuncia alla competente Azienda U.S.L. 1 Massa Carrara.
2. Per i cani il termine per la denuncia è di tre giorni.

Art. 8 Sui casi di avvelenamento di animali

1. I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare, alla competente Azienda U.S.L. 1 Massa Carrara, alla Polizia Provinciale ed al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali dichiarando il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati.
2. Qualora si tratti di avvelenamenti in zone agro-silvo-pastorali il Comune può vietare la conduzione di animali, previa apposizione di cartellonistica nell'area interessata. Il Comune, sentito il parere della competente Azienda U.S.L. 1 Massa Carrara, della Provincia di Massa Carrara o altro Ente preposto, può inoltre adottare ulteriori misure di salvaguardia e di divieto, nelle zone colpite, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge Regionale n. 3 del 12.1.1994 .

Art. 9 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Nei circhi e in tutte le altre forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli stessi o lesivi per la loro incolumità.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.

Art. 10 Sul trasporto degli animali

1. Il trasporto dei cani su mezzi pubblici è consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.
2. Il benessere e la protezione degli animali durante il trasporto è regolamentato dal D.Lgs. n. 532 del 30 dicembre 1992.

Art. 11 Inumazione di animali

1. Per l'inumazione e lo smaltimento delle carcasse degli animali si rimanda alle linee guida dettate dalla Regione Toscana con delibera n.825/2004.



PARTE III DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

TITOLO I – GATTI

Art. 12 Controllo sanitario e cura delle colonie feline

1. La competente Azienda U.S.L. 1 Massa Carrara U.F. Sanità Pubblica Veterinaria provvede, in collaborazione con gli uffici comunali ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. 3. Il giudizio sanitario ed etico sull'ammissibilità della singola gatta al programma di sterilizzazione è espresso insindacabilmente dal veterinario incaricato dall'azienda USL.

TITOLO II - CANI

Art. 13 Custodia

1. È vietato detenere cani all'esterno in strutture sprovviste di un idoneo riparo rialzato dal suolo, chiuso almeno su tre lati e munito di tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La struttura deve essere opportunamente coibentata ed il tetto impermeabilizzato. Al di sopra della cuccia può essere posta una adeguata copertura, avente altezza non superiore a m. 1,70, che permetta al cane di poter espletare le proprie funzioni fisiologiche anche in caso di pioggia ed a protezione dai raggi solari. Le strutture di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per consentire loro l'opportuna attività motoria.
3. È vietato il disturbo della quiete pubblica, causato dall'abbaiare o latrare dei cani. I proprietari o i loro possessori, dovranno adottare le opportune e necessarie misure per evitare in ogni modo che ciò avvenga.

Art. 14 Anagrafe canina e identificazione dei cani

1. È istituita l'anagrafe del cane gestita dalla competente Azienda U.S.L 1 Massa Carrara secondo le prescrizioni della Legge Regionale n. 43/1995.

Art. 15 Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in recinti o terrazze devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un tempo preferibilmente non inferiore alle due ore.

Art. 16 Divieto di detenzione dei cani alla catena



1. È vietato tenere cani legati a catena, fatta eccezione per situazioni contingenti ed eccezionali, da valutare con le autorità competenti, nei modi di legge.

Art. 17 Dimensioni dei recinti o terrazze ad uso privato

1. Per cani custoditi in terrazze o recinti ad uso privato, la superficie di base non deve essere inferiore a dodici metri quadri; ogni recinto o terrazza non può contenere più di due cani adulti con eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie pari alla metà di quella della superficie base.
2. Eventuali parti coperte adibite a riparo, interne alle aree di cui al comma 1 e che costituiscono volume ai fini edilizi, non possono avere dimensioni superiori a quelle imposte dal regolamento edilizio.

Art. 18 Sull'addestramento dei cani

1. È fatto assoluto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo: a violenze fisiche o psichiche, a percosse e all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici con punte o altro.
2. È altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.

Art. 19 Sul divieto di cattura cani randagi

1. È fatto assoluto divieto la cattura di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quella effettuata da operatori del Comune, di Enti o Ditte autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle normative vigenti.

Art. 20 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. È fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) i cani devono essere tenuti a guinzaglio, la lunghezza deve essere adeguata alle varie situazioni e ambienti pubblici quali mercati, manifestazioni pubbliche;
 - b) in ambienti pubblici particolarmente affollati, quali mercati e comunque in occasione di manifestazioni pubbliche, i cani di taglia media e di taglia grande devono anche essere dotati di museruola.
2. I conduttori devono essere capaci di tenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.
3. È fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

Art. 21 Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico.

1. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti.



2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b), avendo inoltre cura che non sporchino e che non arrechino disturbo o danno alcuno.
3. Agli esercizi pubblici, commerciali ed ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali all'interno dei locali, purché espongano all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto e ne diano tempestiva comunicazione al Sindaco.
4. È facoltà del Responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico, predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all'accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio o del locale stesso.

Art. 22 *Obbligo di raccolta degli escrementi*

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino o altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono: a) rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani; b) portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

TITOLO III - ANIMALI ESOTICI

Art. 23 *Sulla detenzione di animali esotici*

1. È fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.
2. È vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se è il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.

TITOLO IV - VOLATILI

Art. 24 *Sui volatili*

1. È assolutamente vietato somministrare cibo ai piccioni non compresi in allevamenti autorizzati nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche. Nelle altre zone del centro abitato è possibile somministrare cibo solo nelle aree opportunamente individuate.



2. È vietato somministrare cibo in cortili o spazi privati ai piccioni non compresi in allevamenti, al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo.
3. I proprietari dei fabbricati, per il decoro del Comune e per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, devono chiudere le aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente regolamento edilizio.
4. Con ordinanza del Sindaco, su conforme parere della competente Azienda U.S.L., in caso di particolari condizioni di degrado igienico ambientale, può essere ordinato ai proprietari dell'immobile di effettuare gli interventi ritenuti necessari per eliminare la permanenza e la nidificazione dei piccioni nonché per il risanamento dell'area.

Art. 25 Detenzione di volatili

1. I volatili, appartenenti alle specie sociali, devono essere possibilmente tenuti in coppia.
2. Le gabbie dei volatili non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.
1. Le gabbie devono avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della specie.

Art. 26 Sulle amputazioni

1. È vietato amputare le ali o altri arti di uccelli di specie selvatiche, accecare nonché strappare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione; deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 Sanzioni

1. Tutte le sanzioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo I della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dell'art. 7 bis Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000.
2. Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 (in misura ridotta € 100,00).

Art. 28 Vigilanza

1. Oltre a tutti i soggetti previsti dalla Legge n. 689/81, sono incaricati di far rispettare il presente "Regolamento" gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, le Guardie Ambientali Volontarie.



INDICE

PARTE I PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 Definizioni ed ambito di applicazione	1
Art. 2 Valori etici e culturali	1
Art. 3 Competenze del Sindaco	1
PARTE II DISPOSIZIONI PER TUTTE LE SPECIE	1
Art. 4 Divieto di maltrattamento	1
Art. 5 Divieto somministrazione alimenti	2
Art. 6 Ricovero coatto	2
Art. 7 Smarrimento	3
Art. 8 Sui casi di avvelenamento degli animali	3
Art. 9 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	3
Art. 10 Sul trasporto degli animali	3
Art. 11 Inumazione di animali	3
PARTE III DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE	4
TITOLO I - GATTI	4
Art. 12 Controllo sanitario e cura delle colonie feline	4
TITOLO II - CANI	4
Art. 13 Custodia	4
Art. 14 Anagrafe canina e identificazione dei cani	4
Art. 15 Attività motoria e rapporti sociali	4
Art. 16 Divieto di detenzione dei cani alla catena	4
Art. 17 Dimensioni dei recinti o terrazze ad uso privato	5
Art. 18 Sull'addestramento dei cani	5
Art. 19 Sul divieto di cattura cani randagi	5
Art. 20 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	5
Art. 21 Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico	5
Art. 22 Obbligo di raccolta degli escrementi	6
TITOLO III - ANIMALI ESOTICI	6
Art. 23 Sulla detenzione di animali esotici	6
TITOLO IV - VOLATILI	6
Art. 24 Sui volatili	6
Art. 25 Detenzione di volatili	7
Art. 26 Sulle amputazioni	7
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	7
Art. 27 Sanzioni	7
Art. 28 Vigilanza	7

